CAMERA DEI DEPUTATI N. 1322

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIMEONE

Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in tema di comunicazioni e notificazioni al procuratore legale.

Presentata il 30 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'innovazione introdotta con la legge 21 gennaio 1994, n. 53, che consente agli avvocati di procedere direttamente alla notificazione degli atti a mezzo del servizio postale senza limitazione territoriale, rende ormai inattuale l'obbligo della domiciliazione legale del procuratore nel luogo dove ha sede il giudice adito o, addirittura, quella permanente nel capoluogo del circondario del tribunale dove è iscritto.

Quell'obbligo, infatti, derivava dalla necessità di sopperire alle carenze strutturali che sovente rendevano difficoltosi gli interscambi fra soggetti (uffici, persone fisiche, eccetera) distanti fra loro. Si preferì quindi privilegiare, ai fini di facilitare notifiche e comunicazioni degli atti, il criterio che voleva la domiciliazione delle parti concentrata nel luogo dove aveva sede l'ufficio giudiziario adito.

L'accentuata mobilità delle persone fisiche, la rapidità delle comunicazioni, il dinamismo generale nei rapporti economici ed interpersonali non giustificano più il vecchio criterio della individuazione dell'unico luogo per le notificazioni e le comunicazioni suddette, legato esclusivamente alla statica società contadina di oltre mezzo secolo fa.

L'obsoleto sistema attuale può ritenersi in parte superato nella pratica giudiziaria dalle notifiche sempre più frequenti nel luogo di ordinaria residenza del professionista, ancorché diverso da quello dove ha sede il giudice adito.

Tale pratica, tuttavia, rimane affidata solo alla deontologia professionale, senza alcun usbergo contro le possibili devastanti eccezioni.

Agli uffici giudiziari, inoltre, la modifica proposta non arreca alcun aggravio di lavoro, anzi lo facilita per l'immediata individuabilità del domicilio del destinatario.

Nulla, infine, viene innovato per quanto riguarda le notifiche all'Avvocatura erariale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — *1.* Le comunicazioni e le notificazioni al procuratore costituito sono fatte al domicilio da questi dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio o al momento della costituzione. In mancanza sono eseguite presso la cancelleria del giudice adito.

2. Il procuratore ha l'obbligo di notificare alle parti costituite l'eventuale mutamento di domicilio intervenuto nel corso del giudizio e di depositare l'atto notificato nel fascicolo di causa. In mancanza le comunicazioni e le notificazioni sono validamente eseguite al domicilio precedentemente dichiarato.

3. Quando le comunicazioni sono eseguite dalla cancelleria a mezzo posta la spedizione avviene con tassa a carico del destinatario.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai procedimenti davanti al giudice ordinario civile, alla Corte di cassazione, alle giurisdizioni amministrative ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 11 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e dall'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

6. È abrogato l'articolo 10 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 ed ogni altra norma incompatibile con quanto previsto dal presente articolo ».

DDL13-1322
Lire 500